



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 19 febbraio 2009 n.19

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 50, terzo comma, della Legge 20 dicembre 2002 n.112;

Visto l'articolo 89, primo comma, della Legge 18 dicembre 2003 n.165;

Visto il Decreto 29 novembre 2004 n.163;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta dell'11 febbraio 2009;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

**MODIFICHE AL DECRETO 29 NOVEMBRE 2004 N. 163
“REGOLAMENTO DI RIMBORSO DELL'IMPOSTA SULLE IMPORTAZIONI”**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI FISCALI**

Art. 1

Il quarto comma dell'articolo 2 del Decreto 29 novembre 2004 n. 163 è così sostituito:

“Gli operatori economici, compresi i soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 1, potranno richiedere il rimborso integrale, per via analitica, dell'imposta pagata a fronte dei resi anche parziali effettuati entro 180 giorni dall'avvenuta consegna dei beni. Il rimborso integrale avviene sulla base della dichiarazione annuale mentre in corso d'anno viene riconosciuto il rimborso con l'aliquota provvisoria prevista dall'articolo 16. Il valore dei beni oggetto di rimborso integrale deve essere portato in diminuzione del totale degli acquisti e del totale delle vendite.”

Art. 2

Il terzo comma dell'articolo 9 del Decreto 29 novembre 2004 n. 163 è così sostituito:

“L'Ufficio Tributario svolge l'attività di accertamento col sistema del sorteggio e sulla base di dati ed elementi in possesso dell'Ufficio Tributario stesso sulla base dei quali si può ipotizzare un comportamento fraudolento da parte dell'operatore economico; il numero degli accertamenti a sorteggio viene stabilito per ogni esercizio dal Congresso di Stato previo riferimento del Segretario di Stato per le Finanze ed il Bilancio. Ai fini dell'accertamento l'Ufficio può:

- richiedere ai pubblici ufficiali un estratto o copia dei documenti e degli atti di cui sono in possesso;
- intimare ai contribuenti di presentarsi in Ufficio per fornire chiarimenti, notizie, prove e documenti;
- domandare l'ausilio di tecnici per valutazioni che richiedono cognizioni speciali;
- farsi produrre i titoli costitutivi o modificativi dell'imposta sulle importazioni.”

Art. 3

L'articolo 12 del Decreto 29 novembre 2004 n. 163 è così sostituito:

“Il credito derivante dalla denuncia annuale può essere utilizzato, fino alla sua completa utilizzazione, per il pagamento:

- a) dell'imposta generale sui redditi, anche attraverso il pagamento dei relativi acconti;
- b) dell'imposta sulle importazioni, anche attraverso il pagamento dell'eventuale saldo a debito della dichiarazione annuale monofase.

In sede di dichiarazione annuale il contribuente che avrà un saldo a credito dovrà dichiarare se intende utilizzarlo per i pagamenti previsti al primo comma.

Qualora l'operatore economico non intenda avvalersi della predetta facoltà l'Ufficio Tributario provvede al rimborso, con le ordinarie procedure amministrative ovvero mediante l'iscrizione in appositi ruoli di rimborso, entro il secondo mese successivo al termine stabilito dall'articolo 8, comma 6, ovvero a quello di presentazione della dichiarazione.

Il rimborso, quando il credito supera € 5.000,00, è subordinato alla presentazione di idonea fideiussione rilasciata da banca o società finanziaria sammarinese pari al conguaglio di rimborso maggiorato del 10%.

Effettuato l'accertamento di cui all'articolo 15, l'Ufficio provvede, sempre con le procedure ordinarie ovvero mediante l'iscrizione in appositi ruoli, al rimborso senza alcun rilascio di fideiussione.”

Art. 4

Il primo comma dell'articolo 18 del Decreto 29 novembre 2004 n. 163 è così sostituito:

“La ritardata presentazione delle fatture viene rilevata nel contesto dell'accertamento di cui all'art. 9. La presentazione delle fatture di cessione oltre il termine di cui all'articolo 1, comma 10, ma non oltre il mese successivo, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari al 20% del corrispondente rimborso maturato, con facoltà di oblazione, da calcolarsi sulla base del coefficiente di rimborso previsto dall'articolo 16; il secondo termine innanzi indicato è perentorio, pertanto, una volta che sia trascorso, le fatture non costituiscono più strumento di rimborso né sono vidimabili.”

Art. 5

E' adottata la modulistica relativa alla dichiarazione annuale di cui all'allegato “A” del presente decreto delegato.

TITOLO II DISPOSIZIONI RESIDUALI E TRANSITORIE PROCEDURA SOMMARIA DI FORFETTIZZAZIONE

Art. 6

Chi ha presentato la denuncia annuale per il rimborso dell'imposta sulle importazioni relativa ai beni esportati, in base agli articoli 1, 9 e 14 della Legge 22 dicembre 1972 n. 40 e successive modifiche ed integrazioni, che non hanno aderito nei termini previsti dal Decreto 29

novembre 2004 n. 163 e dal Decreto 14 novembre 2005 n. 161 alla forfetizzazione per i periodi d'imposta relativi agli anni 1994-2004 compresi, può chiedere l'ammissione alla procedura sommaria di forfetizzazione di cui al Titolo III del Decreto 29 novembre 2004 n. 163 relativamente ai periodi d'imposta per i quali non abbia definito con l'Ufficio Tributario il relativo rimborso, fino al periodo d'imposta 2004 compreso, fermo restando il criterio di raggruppamento degli anni già individuato nel medesimo decreto.

Per quanto non previsto nel presente decreto, si applicano le disposizioni del Titolo III del Decreto 29 novembre 2004 n. 163 e Titolo II del Decreto 14 novembre 2005 n. 161.

Art.7

Non sono ammessi alla procedura sommaria di cui all'articolo precedente, i soggetti i quali, nei periodi per cui chiedono l'ammissione alla procedura sommaria:

- a) siano stati oggetto di accertamento definitivo da parte dei competenti organi per un maggior reddito non inferiore a euro 120.000,00;
- b) abbiano presentato la denuncia di cui all'articolo precedente viziata da una condotta fraudolenta accertata.

Non sono inoltre ammessi alla procedura sommaria di forfetizzazione i soggetti:

- a) che abbiano subito condanne penali relativamente all'esercizio dell'attività d'impresa;
- b) per i quali sia stata decretata la liquidazione coatta o d'ufficio o la procedura di concorso fra i creditori;
- c) che abbiano subito la revoca del nulla osta all'attività d'impresa.

Art. 8

(Richiesta di ammissione)

La richiesta di ammissione alla procedura sommaria di forfetizzazione deve essere inoltrata all'Ufficio Tributario entro e non oltre il 30 giugno 2009.

La presentazione della richiesta è vincolante per l'operatore, il quale non avrà più, successivamente alla presentazione, la facoltà di giungere alla definizione della misura del rimborso attraverso la procedura ordinaria. Decorso il termine di cui al primo comma, decade ogni diritto di ammissione alla procedura sommaria di forfetizzazione.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata secondo le modalità e le forme già stabilite con Decreto 29 novembre 2004 n. 163 ed in osservanza alle circolari applicative già emanate dall'Ufficio Tributario.

Art. 9

(Liquidazione della somma a credito del debitore)

Dall'eventuale saldo a credito dell'operatore risultante dal verbale di conclusione della procedura sommaria di forfetizzazione, l'Ufficio Tributario tratterrà gli importi a debito del contribuente, certi e scaduti, per imposte di pertinenza dell'Ufficio Tributario e relative sanzioni ed interessi.

L'eventuale saldo a credito, al netto di quanto indicato nel comma precedente, viene liquidato a cura dell'Ufficio Tributario secondo le seguenti modalità:

- a) 1/5 successivamente alla sottoscrizione del verbale secondo le ordinarie procedure di liquidazione di spesa della Pubblica Amministrazione previste dalla legge;
- b) 2/5 con valuta a favore del contribuente pari al 31 dicembre 2010;
- c) 2/5 con valuta a favore del contribuente pari al 31 dicembre 2011.

Qualora il saldo di cui al comma precedente, a credito dell'operatore economico, sia di importo inferiore o pari a euro 2.500,00, la corresponsione della somma avviene in unica soluzione successivamente alla sottoscrizione del verbale e secondo le ordinarie procedure di liquidazione di spesa della Pubblica Amministrazione previste dalla legge.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10

Le disposizioni di cui all'articolo 1 e 4 del presente decreto delegato, si applicano a partire dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta 2008.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 e 3 del presente decreto delegato, si applicano a partire dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta 2005.

Il contribuente che, pur avendo un saldo a credito sulle dichiarazioni annuali relative ai periodi di imposta 2005, 2006 e 2007, non si è avvalso, sulle stesse, delle facoltà allora previste dall'articolo 12, primo comma, del Decreto 29 novembre 2004 n. 163, in quanto condizionate dalla presentazione di fideiussione rilasciata da banca o società finanziaria sammarinese, può usufruire di quanto previsto dall'articolo 3, primo comma, del presente decreto delegato, presentando, all'Ufficio Tributario, apposita dichiarazione in tal senso entro il 30 aprile 2009.

Il contribuente che sulle dichiarazioni annuali relative ai periodi di imposta 2005, 2006 e 2007 si è avvalso delle facoltà previste dall'articolo 12, primo comma, del Decreto 29 novembre 2004 n. 163, subordinatamente alla presentazione di fideiussione rilasciata da banca o società finanziaria sammarinese può richiedere all'Ufficio Tributario, che vi provvederà entro il termine di 15 giorni, la restituzione della stessa.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 19 febbraio 2009/1708 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Ernesto Benedettini – Assunta Meloni

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Valeria Ciavatta